

Le sanzioni disciplinari dei docenti

A seguito della privatizzazione del rapporto d'impiego dei pubblici dipendenti, anche la materia disciplinare è diventata oggetto di contrattazione, sanzioni e procedure vengono cioè definite nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Gli insegnanti costituiscono invece un'eccezione, sia pure transitoria. L'eccezione è determinata dalla necessità di tutelare, nell'ambito dei procedimenti disciplinari, la libertà d'insegnamento sancita dall'art. 33 della Costituzione.

Infatti i Consigli di disciplina provinciali (per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e nazionale (per i docenti delle secondarie di secondo grado) sono costituiti in maggioranza da docenti eletti dagli organi collegiali (Consiglio scolastico provinciale e Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione).

L'art.: 90 del CCNL 2006-09 (Norme transitorie) prevede che fino alla promulgazione della prevista legge di riforma degli organi collegiali restino in vigore le precedenti norme contenute nel T.U. 297/94 (sanzioni) e DPR 3/57 (procedure). Tali norme sono riportate in appendice.

La materia relativa alla disciplina è contenuta nel DPR 31 maggio 1974, n. 417/74, nel Titolo IV, suddiviso in Capo I (Sanzioni disciplinari), comprendente gli articoli da 94 a 102 e in Capo II (Competenza, provvedimenti cautelari e procedure), comprendente gli articoli da 103 a 108. L'elenco delle sanzioni invece è contenuto nell'art.94 del suddetto DPR.. Il DPR 417/74 è stato integrato nel sopraccitato T.U.297/94.

Passiamo ad una breve elencazione delle sanzioni previste per i docenti precisando preliminarmente che nessuna sanzione può essere inflitta senza che vi sia una preventiva CONTESTAZIONE DI ADDEBITO all'interessato.

La **CONTESTAZIONE di ADDEBITO** è un atto scritto in cui viene comunicato al docente che ha commesso delle violazioni dei propri doveri, essa deve essere specifica, mai generica, e all'insegnante deve essere assegnato un termine per produrre le proprie giustificazioni scritte (**CONTRO DEDUZIONI**).

Se le giustificazioni sono accolte subito, il procedimento viene archiviato, in caso contrario, viene irrogata la sanzione. Nelle situazioni più gravi (sanzioni superiori alla censura), il caso viene demandato alla competente COMMISSIONE DI DISCIPLINA (provinciale per tutti i docenti dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, nazionale per i docenti della secondaria di secondo grado).

ELENCO DELLE SANZIONI IN ORDINE DI GRAVITA'.

1. AVVERTIMENTO SCRITTO;
2. CENSURA;
3. SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO AD UN MESE;
4. SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA UNO A SEI MESI;
5. SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO PER UN PERIODO DI SEI MESI E UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI (Art. 97-bis).
6. DESTITUZIONE

L'**AVVERTIMENTO SCRITTO** consiste in un richiamo all'osservanza dei propri doveri. E' l'unica sanzione che può essere irrogata direttamente dal Capo d'Istituto.

Contro la sanzione si può presentare, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro dell'Istruzione oppure rivolgersi al Giudice del Lavoro, o ancora utilizzare la procedura di "arbitrato e conciliazione".

L'avvertimento scritto viene irrogato per lievi violazioni dei propri doveri e non comporta particolari conseguenze.